Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 23 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa:

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana . . . . Pag. 2163

Ricompensa al valor militare per attività partigiana. Pag. 2163

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 929.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 2163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1975, n. 930.

Autorizzazione al patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, in Roma, ad accettare una donazione. Pag. 2164

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore . . . . Pag. 2165

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1975.

Istituzione della seconda commissione medica provinciale di Torino per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici e modificazione alla composizione della prima . . . . Pag. 2165

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1976.

Modificazione alla composizione della commissione medica provinciale di Avellino per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici. Pag. 2165

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Orbetello . . . . Pag. 2166

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso . . . . Pag. 2167

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.

Cancellazione di trentanove varietà di specie agrarie dai registri delle varietà . . . . Pag. 2167

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Burgassi Silvano, in Firenze. Pag. 2168

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Abruzzo . . . . . Pag. 2169

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Basilicata . . . Pag. 2169

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di storia della filosofia moderna e contemporanea presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma . . . . Pag. 2170

Vacanza della cattedra di controlli automatici I presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila. Pag. 2170

Esito di ricorsi . . . . Pag. 2170

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Riconoscimento del consorzio provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, in Pordenone. Pag. 2170

Riconoscimento del consorzio di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche della provincia di Gorizia. Pag. 2170

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria . . . . Pag. 2170

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Bussi sul Tirino . . . . Pag. 2170

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Opera nazionale maternità infanzia ad accettare una eredità . Pag. 2170

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Manfredi . . . . . . Pag. 2171

Regione Lombardia:

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano . . . . Pag. 2171

Approvazione del piano di zona del comune di Fiesse. Pag. 2171

Approvazione del piano di zona del comune di Limone sul Garda . . . . Pag. 2171

Varianti integrative al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare relativamente ai comuni di Bareggio, Varedo e Milano. Pag. 2171

Regione Emilia-Romagna:

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Piacenza . . . . Pag. 2171

Variante al piano regolatore generale del comune di Cervia . . . . Pag. 2171

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per esami, a tredici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 2172

Ministero della difesa: Graduatorie di merito dei concorsi, per titoli, per la nomina di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino. Pag. 2175

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Abruzzo e Molise . . . . Pag. 2175

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale . . . . Pag. 2176

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a sei posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Lazio . . . . Pag. 2176

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti, elevati a quattro, di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia Pag. 2176

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a venticinque posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, per gli uffici aventi sede nella Lombardia . . . . Pag. 2176

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nell'Umbria . . . . Pag. 2176

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale del Veneto . . . . Pag. 2177

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a otto posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, per la circoscrizione regionale del Lazio . . . . . Pag. 2177

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a quattro posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nell'Abruzzo . . . . Pag. 2177

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a tre posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nelle Marche . . . . Pag. 2177

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nelle Puglie . . . . Pag. 2177

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Campania . . . . Pag. 2177

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a nove posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale del Lazio . . . . Pag. 2177

Regione Lombardia:

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brescia . . Pag. 2177

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo . . . . Pag. 2178

Ospedale civile di Meldola: Concorso ad un posto di aiuto anestesista addetto alla divisione di chirurgia generale. Pag. 2178

Ospedale « M. Tamborino » di Maglie: Concorso a due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia. Pag. 2178

Ospedale di Grosseto: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista-rianimatore. Pag. 2178

Ospedali civili di Genova-San Pier d'Arena: Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di chirurgia plastica e maxillo-facciale . . . . Pag. 2178

Istituto di cura e di riposo « Giovanni XXIII ed opere pie annesse » di Bologna: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2178

Ospedali riuniti di Bergamo:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 2179

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2179

Ospedale civile « S. Giuseppe » di Urbania: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 2179

Ospedale « S. Spirito » di Nizza Monferrato: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia . Pag. 2179

Ospedale « Ronzoni e principessa Jolanda » di Milano: Concorso ad un posto di assistente della divisione urologica. Pag. 2179

Ospedale maggiore di Milano: Concorso ad un posto di assistente oculista . . . . Pag. 2180

Ospedale civile di Padova: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2180

Istituti ospedalieri riuniti « P. Pisani » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 2180

Ospedale « Regina Margherita » di Palazzo Adriano: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale. Pag. 2180

Istituto fisiatrico ortopedico « L. Spolverini » di Ariccia: Concorso a due posti di assistente fisiatra . . Pag. 2180

Ospedale civile di Soveria Mannelli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 2180

Ospedale « SS. Salvatore » di Tolentino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 2180

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1976, n. **6.**
Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per gli handicappati . . . . . . Pag. 2181

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1976, n. **7.**
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975. Pag. 2183

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1976, n. **8.**
Autorizzazione all'erogazione di somme con destinazione vincolata, versate dallo Stato alla Regione a termini dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . . . Pag. 2183

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1976, n. **9.**
Concessione all'Azienda regionale sarda trasporti di un contributo suppletivo di gestione per l'anno 1975 Pag. 2183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 1975, n. **345.**
Integrazione del regolamento per la disciplina dell'invio in missione del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del ruolo amministrativo dipendente dall'amministrazione regionale . . . . Pag. 2183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 1975, n. **392.**
Modifiche al regolamento per il personale qualificato del centro regionale di programmazione . . . Pag. 2184

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. **6.**
Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1975 . . . . Pag. 2184

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 76 DEL 23 MARZO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali », effettuate il 15 marzo 1976.

(3360)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1975 registro n. 19 Difesa, foglio n. 183

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

Comune di CORDENONS (Pordenone). — Durante venti mesi di dura lotta al nazifascismo, sosteneva coraggiosamente le forze partigiane della Resistenza, dando alla causa della libertà notevole contributo di combattenti e di sacrificio. — Cordenons, 9 settembre 1943-1° maggio 1945.

(1918)

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1975 registro n. 19 Difesa, foglio n. 184

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

Comune di COLLEDIMACINE (Chieti). — Durante nove mesi di dura lotta contro l'oppressione tedesca e fascista sostenne coraggiosamente le forze partigiane senza mai piegarsi alla barbara prepotenza nemica che culminò con la distruzione dell'intero abitato. Esempio di corale generosità e spirito di sacrificio offerti alla causa della libertà della Patria. — Zona di Colledimacine, settembre 1943-maggio 1944.

(1919)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **929.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con regio decreto 4 ottobre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia vengono aggiunti i seguenti:

chirurgia sostitutiva dei trapianti di organo e di organi artificiali;

cardiologia;

neurocitologia.

Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico, è aggiunto l'insegnamento di:

chimica dei composti eterociclici.

Dopo l'art. 392 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici audioprotesisti.

Art. 393. — La durata del corso di studi della scuola per audioprotesisti è di due anni.

L'indirizzo è teorico-pratico.

Per l'ammissione alla scuola si richiede il diploma di perito industriale o titolo equipollente o superiore.

Alla scuola si accede previo esame di perfetta dizione di lingua italiana e di cultura generale. La commissione giudicatrice sarà composta dal direttore della scuola e da due docenti in audiologia o O.R.L.

Gli iscritti ad ogni anno di corso saranno dieci.

Art. 394. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di audiologia dell'Università di Milano; la scuola è sotto tutela della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, tra i liberi docenti in audiologia od in altre materie o tra persone, anche al di fuori dell'ambito universitario, aventi particolari competenze sulle materie del corso.

Art. 395. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

nozioni di fisica acustica;

anatomia e fisiologia dell'orecchio medio e interno;

audiometria clinica;

la protesi acustica.

2° *Anno*:

cause e quadro clinico-audiometrico della sordità;
indicazione alla terapia protesica della sordità;
l'applicazione della protesi acustica (aspetti tecnici);
psicologia del soggetto sordo.

Art. 396. — Gli allievi sono obbligati a frequentare l'istituto di audiologia dell'Università di Milano o sedi, anche al di fuori dell'Università, approvate dal direttore della scuola.

Seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma.

Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 397. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti tra i docenti della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

Verrà rilasciato agli allievi che avranno superato l'esame finale il diploma di audioprotesista.

Art. 398. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse restano così determinate:

tassa annuale di iscrizione	L.	10.000
soprattassa annuale di esami	»	5.000
tassa di diploma	»	6.012
tassa annuale per studente fuori corso	»	3.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1975, n. **930.**

Autorizzazione al patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 930. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Società abruzzese opere sociali S.r.l., in Chieti, consistente in un immobile sito in Chieti, piazza dei Templi Romani, 2/A, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 5980, foglio n. 35, particella 671 *sub* 6, categoria *A*/2, classe 2ª, del valore di lire 15.000.000, destinato ad uso diretto dell'ente per gli scopi previsti nel suo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 9 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973, registro n. 6, foglio n. 321 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 gennaio 1974, concernente la costituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore previsto dal titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto il telespresso n. 166/218 del 20 dicembre 1975, con il quale il Ministero degli affari esteri comunica che, in sostituzione dell'ambasciatore Pio Archi, viene designato il Ministro plenipotenziario di 1ª classe dottor Italo Papini a rappresentare nel comitato suindicato il proprio Dicastero;

Considerata quindi la necessità di sostituire l'ambasciatore Pio Archi con il Ministro Italo Papini;

Decreta:

Il Ministro plenipotenziario Italo Papini è nominato, in sostituzione dell'ambasciatore Pio Archi, membro effettivo del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore quale rappresentante del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1976

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 76

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1975.

Istituzione della seconda commissione medica provinciale di Torino per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici e modificazione alla composizione della prima.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 393 e modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62;

Visto l'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, con il quale veniva istituita, tra le altre, la commissione medica provinciale di Torino;

Rilevata la necessità di procedere alla modificazione dell'attuale commissione medica provinciale di Torino e all'istituzione di una seconda commissione medica provinciale in Torino;

Esaminata la proposta del medico provinciale di Torino di cui alle lettere n. 2936 dell'11 aprile 1975 e n. 5955 del 7 luglio 1975;

Decreta:

Le commissioni mediche provinciali di Torino sono composte come segue:

Prima commissione medica provinciale:

il medico provinciale;

l'ufficiale sanitario titolare dell'ufficio comunale di igiene di Torino;

il medico della direzione militare di sanità di Torino.

Seconda commissione medica provinciale:

il dirigente dell'ufficio sanitario F.S. di Torino;

il medico della direzione di sanità militare di Torino;

l'ufficiale sanitario titolare dell'ufficio comunale di igiene di Torino.

In caso d'impedimento o di assenza dei membri di cui sopra le relative funzioni saranno svolte dai rispettivi sostituti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 dicembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1976
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 107

(3103)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1976.

Modificazione alla composizione della commissione medica provinciale di Avellino per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960, registro n. 79, foglio n. 16, con il quale sono state nominate le commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Visti il decreto ministeriale 11 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971, registro n. 5, foglio n. 137, e decreto ministeriale 20 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1973, registro n. 10, foglio n. 125, con i quali sono state apportate variazioni alla composizione della commissione medica provinciale di Avellino nominata con il citato decreto ministeriale 21 marzo 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica della composizione della commissione medica provinciale di Avellino;

Esaminata la proposta del medico provinciale f.f. di Avellino di cui alla lettera n. 4336 del 22 novembre 1975;

Decreta:

La commissione medica provinciale di Avellino risulta composta dai seguenti membri:

medico provinciale;

ufficiale sanitario titolare dell'ufficio comunale di igiene;

medico condotto di Avellino.

In caso d'impedimento o di assenza dei membri di cui sopra le relative funzioni di accertamento potranno essere svolte dai rispettivi sostituti.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

(2957)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Orbetello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'abitato del capoluogo e della fascia costiera ai limiti della laguna nel comune di Orbetello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Orbetello;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Società nazionale ferrovie e tramvie e della Società p.a. Montecatini Edison; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché il centro urbano di Orbetello e la fascia costiera ai limiti della laguna, con i monti dell'Argentario, i forti di Porto Ercole e i due Tomboli della Feniglia e della Giannella che la delimitano, costituiscono un complesso di eccezionale valore estetico sia per gli aspetti naturali e caratteristici, ben noti e già consacrati all'arte, dalla letteratura e dalla tradizione, sia per l'esistenza di numerosi punti di vista, dai quali quelle bellezze appaiono come « quadri naturali », e che ne consentono la partecipazione e il pubblico godimento;

Decreta:

La zona dell'abitato del capoluogo e della fascia costiera ai limiti della laguna sita nel territorio del comune di Orbetello ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal limite del vincolo della diga granducale di Orbetello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1962, costeggia la laguna di levante fino al taglio del canale di Ansedonia, costeggia il canale e segue poi il vincolo della collina di Ansedonia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1959, fino ad incontrare la strada che unisce la costa della Tagliata all'Aurelia, segue poi il nuovo tracciato della strada statale Aurelia fino ad incontrare il vincolo del Voltoncino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1959, segue poi il vincolo della Giannella, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1965, fino alla laguna di ponente, da questa lungo la costa fino a ritrovare il precedente vincolo della diga granducale di Orbetello.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Orbetello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto, i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Adunanza del 9 luglio 1969

Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) ORBETELLO: vincolo dell'abitato del capoluogo e della fascia costiera ai limiti della laguna;

(*Omissis*).

Dopo la relazione della soprintendenza sulla proposta di porre il vincolo generico sull'abitato del capoluogo e della fascia costiera ai limiti della laguna, il presidente apre la discussione.

(*Omissis*).

La commissione, a maggioranza di voti, decide di sottoporre al vincolo la zona appresso delimitata ritenendo prevalenti le ragioni adottate dal soprintendente a tutela dell'incomparabile bellezza della laguna che rappresenta un fatto unico della Toscana:

dal limite del vincolo della diga granducale di Orbetello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1962, costeggia la laguna di levante fino al taglio del canale di Ansedonia, costeggia il canale e segue poi il vincolo della collina di Ansedonia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1959, fino ad incontrare la strada che unisce la costa della Tagliata all'Aurelia segue poi il nuovo tracciato della strada statale Aurelia fino ad incontrare il vincolo del Voltoncino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1963, fino alla laguna di Ponente, da questa lungo la costa fino a ritrovare il precedente vincolo della diga granducale di Orbetello.

(*Omissis*).

(3156)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso;

Viste le dimissioni del comm. Enrico Rosso da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 1430 del 29 gennaio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il geom. Virginio Cataudella in sostituzione del comm. Enrico Rosso, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il geom. Virginio Cataudella è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del comm. Enrico Rosso, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(3236)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.

Cancellazione di trentanove varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei registri predetti le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1973, 21 febbraio 1973, 1° marzo 1973 e 2 novembre 1973, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, n. 91 del 7 aprile 1973, n. 93 del 10 aprile 1973 e n. 1 del 2 gennaio 1974, con i quali sono state iscritte trentanove varietà di specie agrarie;

Viste le domande presentate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agrarie, con le quali sono state richieste la cancellazione delle varietà stesse dai registri istituiti con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1975, relativo alla nomina, per il triennio 1975-77 dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 2417 del 20 dicembre 1975, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 12 dicembre 1975, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e le foreste la cancellazione dai registri delle varietà trentanove varietà di specie agrarie;

Visto il verbale della predetta adunanza del 12 dicembre 1975;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Sono cancellate dai « Registri delle varietà », tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie:

Barbabietola da zucchero:

Dieckmanns Optima, Dieckmanns Superia, Dieckmanns Suprapoli, Gebrüder Dippes Noro, Gebrüder Dippes Zuro, Metropol, Tripol, Trirave N.

Barbabietola da foraggio:

Monorosa.

Loglio d'Italia:

Promenade, N.F.G. Westerwoldicum.

Loglio perenne:
Game.

Trifoglio pratense:
Ika, Orione.

Poa nemoralis:
Empora.

Avena:
Candida, Flava.

Orzo polistico:
Senta.

Segale:
Primavera, Cortina, Norma.

Pisello da foraggio:
Seda VAC 37, Friver.

Dactylis glomerata:
Montpellier, Aries.

Erba medica:
Luciole.

Veccia comune:
Etendard, Veronica.

Riso:
Arlesienne.

Frumento tenero:
Colorben, Curzio, Fortunato, Marziale, Nevio, Oscar, Plauto.

Frumento duro:
Alex.

Mais classe 600:
Asgrow 55, Asgrow 72.

Roma, addì 1° marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3043)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Burgassi Silvano, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 e successivo decreto ministeriale 21 marzo 1974;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1975, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Burgassi Silvano di Firenze ha effettuato un pagamento anticipato di $ 77.434,87 di cui al mod. *B*-Import n. 4043464 rilasciato in data 17 gennaio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di tonno all'olio di oliva di origine e provenienza Portogallo;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze, per merce dell'importo di $ 1.190,49 entro i termini di validità dell'impegno valutario e per merce dell'importo di $ 75.415,40 il 19 febbraio 1975, con un ritardo di giorni tre rispetto al termine suddetto, e che il residuo importo di $ 818,88 corrisponde ad un quantitativo di 23 cartoni risultati mancanti all'arrivo della partita a Firenze;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301084 del 1° dicembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 9 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo nello sdoganamento della partita corrispondente a $ 75.415,40 risulta essere stato determinato da motivi di carattere prettamente commerciale (carenze di spazio nei locali « nazionali » dei magazzini generali di Firenze), oltreché per tardiva comunicazione di istruzioni allo spedizioniere da parte della ditta stessa in ordine alla merce giacente in deposito in dogana sin dal 7 dicembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Burgassi Silvano di Firenze mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Firenze nella misura del 5% di $ 75.415,40, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1976

Il Ministro: DE MITA

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per l'Abruzzo è composto come segue:

Venzi prof. Lorenzo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Padula dott. Guido e Mariani dott. Marcello, in rappresentanza della regione Abruzzo;

De Marinis dott. Gabriele, in rappresentanza dell'ente di sviluppo agricolo;

Madama dott. Franco, in rappresentanza della camera di commercio;

Tarquini avv. Vittorino, in rappresentanza dei consorzi di bonifica;

Morini per. agr. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Ficara dott. Giovanni, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Roio dott. Giancarlo, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Turri prof. Enrico, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Ciccaroni dott. Giuliano, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il professor Guido Padula.

Il suddetto comitato ha sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3275)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministerail.in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Basilicata è composto come segue:

De Benedictis prof. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vergari dott. Giovanni e Spera dott. Luigi, in rappresentanza della regione Basilicata;

Bianchini dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'ente di sviluppo agricolo;

Meola geom. Marco, in rappresentanza della camera di commercio;

Russi dott. Domenico, in rappresentanza del consorzio di bonifica;

Conti cav. Pietro, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Lo Sardo Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Bove dott. Ettore, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

De Angelis dott. Lucio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale dell'economia agraria;

Moscati dott. Filippo, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il dottor Lucio Spera.

Il suddetto comitato ha sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia moderna e contemporanea presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia della filosofia moderna e contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3291)

Vacanza della cattedra di controlli automatici I presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila è vacante la cattedra di controlli automatici I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3329)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 11 Istruzione, foglio n. 251, è stata dichiarata cessata la materia del contendere al ricorso straordinario prodotto il 5 maggio 1969 dal sig. Ferro Mariolino, avverso il decreto ministeriale 14 luglio 1965, n. 0022510/11 *A*, circa il mancato inquadramento nella carriera di concetto ai sensi dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

(3158)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 64, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 24 aprile 1971 dal sig. Arimatea Matteo, avverso il provvedimento 12 febbraio 1971, n. 2355, con il quale il provveditore agli studi di Foggia ha accolto parzialmente il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso in merito alla graduatoria relativa al concorso ad un posto di bidello non di ruolo, bandito dal preside della scuola media « Mozzillo-Iaccarino » di Manfredonia (Foggia).

(3159)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, in Pordenone

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1976, n. 200, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio provinciale di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede sociale in Pordenone, piazza Costantini, 3, e ne è stato approvato, con modificazioni, lo statuto.

(3115)

Riconoscimento del consorzio di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche della provincia di Gorizia

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1976, n. 203, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche della provincia di Gorizia, con sede sociale in Gorizia, via Boccaccio, 35, e ne è stato approvato, con modificazioni, lo statuto.

(3116)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 3462, si approva l'atto 8 marzo 1975, n. 98072 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Vannini Angela Maria, nata il 13 giugno 1939 a Rimini (Forlì), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Andria (Bari), estese mq 3060, riportate in catasto alle particelle numeri 63 parte e 291 del foglio di mappa n. 130 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 355 e 356.

(3057)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 1946, si approva l'atto 24 agosto 1973, n. 94797 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Trafficante Claudio Pietro, nato il 29 giugno 1934, Trafficante Giovanna Clara, nata il 20 aprile 1939, Trafficante Sonia, nata il 9 marzo 1945, tutti a Bussi sul Tirino (Pescara), della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Bussi sul Tirino, estesa mq 240, riportata in catasto alla particella n. 1387 del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 56/*i*.

(3055)

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 1945, si approva l'atto 24 agosto 1973, n. 94796 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Salvatore Umberto, nato il 25 novembre 1906 a Bussi sul Tirino (Pescara), della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Bussi sul Tirino, estesa a mq 780, riportata in catasto alla particella n. 1386 del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 56/*h*.

(3056)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità infanzia ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1975, n. 500.1.EV/284, l'Opera nazionale maternità infanzia è stata autorizzata ad accettare, con il beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Ceccoli, con testamento pubblico redatto a rogito dott. Roberto Zironi, notaio in Lugo di Romagna (Ravenna), costituita da un libretto di deposito vincolato, numero 01162, con saldo attivo, compresi gli interessi, di lire 50.890.524, nonchè da un appartamento sito in Lugo, posto al quarto piano della via Fratelli Fenucci n. 4, del periziato valore di L. 18.000.000.

Di detta eredità l'Opera nazionale maternità infanzia è nominata erede unitamente alla casa di riposo ed all'ospedale civile di Lugo di Romagna.

(3160)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Manfredi

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Simone Parrella è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Manfredi (Benevento).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Governatore: BAFFI

(3121)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 239, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazioni consiliari 7 ottobre 1964, n. 215620/5466 P.R. 64 e 10 luglio 1972, n. 167722/1784 P.R. 72, relativa alla zona compresa fra Verziere, corso di Porta Vittoria, via F. Sforza, Porta Romana, piazza S. Nazzaro in Brolo, via Pantano e via Larga.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 11 luglio 1966, n. 142913/2239 P.R. 66 e 28 novembre 1973, n. 225118/2781 P.R. 73.

(3006)

Approvazione del piano di zona del comune di Fiesse

Con deliberazione della giunta regionale 15 dicembre 1975, n. 1332, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Fiesse (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3010)

Approvazione del piano di zona del comune di Limone sul Garda

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 1568, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Limone sul Garda (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3009)

Varianti integrative al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare relativamente ai comuni di Bareggio, Varedo e Milano.

Con deliberazione della giunta regionale 15 dicembre 1975, n. 1320, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le varianti integrative al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.), approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1971, n. 260, relativamente ai comuni di Bareggio, Varedo e Milano.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei predetti comuni e del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.), a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3011)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Piacenza

Con deliberazione della giunta regionale 9 maggio 1975, n. 1491, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella seduta del 4 giugno 1975, prot. n. 3231/3239, sono classificate provinciali e come tali incluse nell'elenco delle strade provinciali della provincia di Piacenza le strade appresso elencate, della lunghezza complessiva di km 32+700 circa:

1) strada delle Taverne di km 5+530 nei comuni di Lugagnano, Vernasca e Morfasso;

2) strada di Zerba, tronco da Zerba a Cavalletti, inizia al termine dell'attuale strada provinciale di Zerba e prosegue per Vesino e Pejo di km 3+150 interamente in comune di Zerba;

3) strada di Trabucchi, si stacca dalla strada provinciale di Borla e si innesta su una diramazione della strada provinciale per Salsomaggiore in provincia di Parma di km 0+590 interamente in comune di Vernasca;

4) strada Monecari: unisce la strada provinciale di Bedonia con la strada provinciale di Groppallo di km 7+160 interamente nel territorio del comune di Farini d'Olmo;

5) strada di Orezzoli: allaccia la strada provinciale di Cariseto con la strada provinciale di S. Stefano d'Aveto in provincia di Genova di km 8+850 interamente in comune di Ottone;

6) strada della Croce: si stacca dalla strada statale n. 412 in corrispondenza dell'abitato del capoluogo di Pianello Val Tidone e si congiunge con la strada di Caldarola in località Cà la Croce di km 7+420 nei comuni di Pianello e Piozzano.

Le estese chilometriche sopra riportate, riferite alle singole strade, hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento delle strade medesime dall'ente cedente al cessionario; le stesse strade cessano, di conseguenza, di essere classificate comunali e vengono quindi singolarmente cancellate dagli elenchi delle strade comunali dei rispettivi comuni.

(3163)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cervia

Con deliberazione della giunta regionale 27 gennaio 1976, n. 132 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 575/583 nella seduta del 24 febbraio 1976) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cervia (Ravenna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 ottobre 1974, n. 602.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2976)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a tredici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, che ha stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249 del 18 marzo 1968, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Considerato che sono da conferire mediante concorso riservato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, otto posti (parametro 255) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e tredici posti (parametro 160) mediante pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tredici posti di ragioniere i prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti due sono riservati, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, a favore degli iscritti nel quadro del personale delle abolite imposte di consumo, di cui all'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 649, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 del presente bando, fatta eccezione del limite di età.

I posti come sopra riservati che non venissero coperti saranno conferiti agli aspiranti idonei del concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a m 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego e di avere statura non inferiore a m 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

11) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente

art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ne alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 5;

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 5;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 5.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 7.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *alle ore* 8 *dei giorni* 7 *ed* 8 *giugno* 1976.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto amministrativo;

2) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

2) contabilità di Stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;

3) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

4) nozioni di legislazione sociale del lavoro;

5) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 8.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati ragionieri in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, parametro 160.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 5 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1976
Registro n. 6 *Giustizia, foglio n.* 88

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . (provincia . . . .) in via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tredici posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perchè (2) . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto . . . . sito in via . . . nell'anno scolastico . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (3) . . . .;

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

e) possiede l'idoneità fisica all'impiego ed ha statura di m . . . oppure (5) . . . .;

f) eventuali condanne penali riportate (6) . . . .;

g) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

h) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . città . . (provincia .) via . . n. . . (c.a.p. . .) numero telefonico . .

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (7) . .

Data, ...

Firma (8) . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(3164)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie di merito dei concorsi, per titoli, per la nomina di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1975, registro n. 15 Difesa, foglio n. 148, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli, per la nomina di sedici sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1975, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che dal concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), del bando è stato eliminato, perchè non idoneo fisicamente, il candidato Lo Biundo Giuseppe;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito:

a) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al 6° corso straordinario della durata di un anno presso le scuole di applicazione d'arma in Torino, riservato ai giovani che hanno superato le materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria:

Per i quattro posti dell'Arma di artiglieria:

1) Sansone Giuseppe, nato l'8 novembre 1946 . punti 31,43

Per i quattro posti dell'Arma del genio:

1) Squeo Pasquale, nato il 15 febbraio 1951 . punti 27,38
2) Di Nunno Sabino, nato il 24 febbraio 1949 » 20,82

b) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al 1° anno dell'8° corso biennale delle scuole di applicazione d'arma in Torino, riservato ai giovani che hanno superato il bienno propedeutico di ingegneria:

Per i quattro posti dell'Arma di artiglieria:

1) Piccinni Carlo Alberto, nato il 16 agosto 1950 punti 25,60
2) Ostapczuk Antonio, nato il 28 settembre 1947 » 25,41
3) Castrataro Francesco, nato il 28 agosto 1954 » 23,75
4) Lamonaca Marco, nato l'8 settembre 1952 » 23,40
5) Fioravanti Domenico, nato il 5 aprile 1947 » 23,30
6) Alessandri Alberto, nato il 30 ottobre 1949 » 21,60
7) Pierro Guglielmo, nato il 30 dicembre 1949 » 20,42

Per i quattro posti dell'Arma del genio:

1) Trama Renato, nato il 28 maggio 1946 . punti 26,57
2) Cecere Vincenzo, nato il 21 aprile 1949 . » 26,55
3) La Vaccara Gaetano, nato il 1° ottobre 1950 » 23,50
4) Caldora Camillo, nato il 30 luglio 1950 . » 22,27
5) di Noia Pasquale, nato il 22 novembre 1952 » 20,70
6) Scafati Sergio, nato il 3 settembre 1950 . » 20,00

Art. 2.

In relazione alle graduatorie predette, e tenuto conto della facoltà di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 10 luglio 1975, in base alla quale i posti non ricoperti in uno dei concorsi possono essere devoluti in aumento a quelli previsti per la stessa Arma nell'altro concorso, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, i candidati nell'ordine soprariportato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1976
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 177

(1609)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 6, foglio n. 173, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Abruzzo e Molise;

Ritenuto di dover procedere alla nomina **della commissione** esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Valente dott. Michelangelo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Cavallo prof. Bruno, straordinario di istituzione di diritto pubblico presso l'Università di Chieti;
Cataldi prof. Enzo, libero docente di diritto della previdenza sociale presso l'Università di Roma;
D'Harmant François dott. prof. Antonio, dirigente superiore;
Poma dott. Fernando, dirigente superiore.

Segretario:

Colaci dott. Francesco, consigliere.

La relativa spesa di L. 600.000 graverà sul cap. 1093 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 388

(2553)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2, foglio n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Zingale dott. prof. avv. Salvatore, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Morsillo prof. Giuseppe, incaricato di diritto della procedura amministrativa presso l'Università di Chieti;
Petino prof. Placido, incaricato di diritto del lavoro presso l'Università di Catania;
Mosini dott. Angelo, dirigente superiore;
Poma dott. Fernando, ispettore generale.

Segretario:

Passanisi dott. Luigi, direttore di sezione.

La relativa spesa di L. 900.000 graverà sul cap. 1093 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 385

(2596)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a sei posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Lazio.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 novembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a sei posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Lazio, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2464)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti, elevati a quattro, di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1973: graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti, elevati a quattro, di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1973.

(2457)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a venticinque posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, per gli uffici aventi sede nella Lombardia.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 ottobre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a venticinque posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, per gli uffici aventi sede nella Lombardia, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1973.

(2458)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nell'Umbria.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nell'Umbria, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1973.

(2459)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale del Veneto.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 novembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale del Veneto, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Venezia, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2460)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a otto posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, per la circoscrizione regionale del Lazio.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a otto posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, per la circoscrizione regionale del Lazio, con assegnazione all'ispettorato medico centrale del lavoro di Roma, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2461)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a quattro posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nell'Abruzzo.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 dicembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a quattro posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nell'Abruzzo, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2469)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a tre posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nelle Marche.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 dicembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a tre posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nelle Marche, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2470)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nelle Puglie.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 gennaio 1975: graduatoria di merito del concorso a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nelle Puglie, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2471)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Campania.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 febbraio 1975: graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Campania, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2472)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a nove posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale del Lazio.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1975: graduatoria di merito del concorso a nove posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale del Lazio, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale, istituito presso l'ispettorato medico centrale del lavoro in Roma, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2473)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia n. 752/72 in data 23 marzo 1972, con il quale è stato bandito concorso, per titoli, per il conferimento della condotta ostetrica consorziale avente sede nel comune di Gavardo;
Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni concorsuali;
Visto l'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto l'art. 58 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate partecipanti al concorso, per titoli, di cui in premessa:

1. Castelnuovo Alessandrina . . . . punti 12,467 su 60
2. Miglioli Angela . . . . . . » 9,435 »

Art. 2.

La concorrente Castelnuovo Alessandrina è dichiarata, pertanto, vincitrice della condotta ostetrica consorziale avente sede nel comune di Gavardo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Brescia e dei comuni interessati.

Milano, addì 17 dicembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2891)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 93/Sanità in data 22 febbraio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo alla data del 30 novembre 1971;
Vista la nota n. 777/75 in data 3 dicembre 1975, con la quale il medico provinciale di Bergamo comunica che, in sostituzione del dott. Arnaldo Perrottelli, la prefettura di Bergamo ha designato il dott. Teresio Jacquemet;
Ritenuta la necessità di provvedere con atto formale alla chiesta sostituzione;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 1381 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

In sostituzione del dott. Arnaldo Perrottelli è chiamato a far parte, quale componente della commissione giudicatrice indicata in premessa, il dott. Teresio Jacquemet, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 9 gennaio 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3073)

OSPEDALE CIVILE DI MELDOLA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista addetto alla divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista addetto alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Meldola (Forlì), via Maroncelli - tel. 493225-6.

(3294)

OSPEDALE «M. TAMBORINO» DI MAGLIE

Concorso a due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(3296)

OSPEDALE DI GROSSETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista-rianimatore.

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 gennaio 1976, n. 23, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista-rianimatore, indetto con deliberazione 12 settembre 1975, n. 25.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(3252)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-SAN PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di chirurgia plastica e maxillo-facciale

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 febbraio 1976, n. 51, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di chirurgia plastica e maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-San Pier d'Arena, corso O. Scassi, 1 - tel. 4102.

(3253)

ISTITUTO DI CURA E DI RIPOSO «GIOVANNI XXIII ED OPERE PIE ANNESSE» DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 ottobre 1975, n. 388, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di medicina nucleare;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna, via Riva Reno, 77.

(3254)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 31 ottobre 1975, n. 624 e 19 febbraio 1976, n. 145, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;
un posto di assistente di fisioterapia e riabilitazione;
un posto di assistente di neurochirurgia;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia della prima divisione;
tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia della terza divisione;
un posto di assistente medico-chirurgo addetto al secondo servizio di anestesia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di medicina generale della prima divisione;
un posto di assistente di oculistica;
due posti di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di patologia perinatale;
un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente radiologo del secondo istituto di radiodiagnostica;
due posti di assistente radiologo dell'istituto di radioterapia con annessa sezione oncologica;
quattro posti di assistente anestesista del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(3203)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 23 dicembre 1975, n. 879 e 19 febbraio 1976, n. 144, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di dermatologia;
un posto di assistente di neurofisiopatologia;
un posto di assistente di chirurgia toracica;
due posti di assistente di nefrologia e dialisi;
un posto di assistente medico-chirurgo addetto al primo istituto di radiodiagnostica;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia della seconda divisione;
tre posti di assistente anestesista del secondo servizio di anestesia e rianimazione (elevati a cinque).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(3204)

OSPEDALE CIVILE «S. GIUSEPPE» DI URBANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 21 gennaio 1976, n. 12 e 12 febbraio 1976, n. 22, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro), via Garibaldi, 21 - tel. 0722/61226.

(3255)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 marzo 1976, n. 65, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Nizza Monferrato (Asti).

(3295)

OSPEDALE «RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA» DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione urologica

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 dicembre 1975, n. 171, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione urologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000 (allegare alla domanda ricevuta rilasciata dal tesoriere dell'ente: Cassa di risparmio delle provincie lombarde, agenzia n. 2 Ticinese).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano, via G. Ronzoni, 1.

(3293)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente oculista

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 febbraio 1976, n. 335, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, via F. Sforza, 28.

(3298)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pneumologia;

un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Padova.

(3299)

ISTITUTI OSPEDALIERI RIUNITI «P. PISANI» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli scientifici e pratici, a sei posti di aiuto e diciotto posti di assistente presso l'ospedale psichiatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Palermo, via Pindemonte, 88.

(3300)

OSPEDALE «REGINA MARGHERITA» DI PALAZZO ADRIANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palazzo Adriano (Palermo), via F. Crispi, 99 - tel. 811283.

(3297)

ISTITUTO FISIATRICO ORTOPEDICO «L. SPOLVERINI» DI ARICCIA

Concorso a due posti di assistente fisiatra

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 novembre 1975, n. 364, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente fisiatra (ospedale di giorno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ariccia (Roma), viale A. Chigi, 64.

(3249)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni commissariali 24 gennaio 1976, numeri 53, 54, 55, 56, 57 e 59, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di primario e due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro) - tel. 0968/62216.

(3250)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI TOLENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tolentino (Macerata) - tel. 0733/91271.

(3251)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1976, n. 6.

Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per gli handicappati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare i servizi di prevenzione, cura e riabilitazione degli handicappati, fino alla istituzione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari o comunque denominate nel quadro della programmazione e degli indirizzi socio-sanitari della Regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle province, ai comuni o loro consorzi contributi indirizzati a:

a) sviluppare servizi di prevenzione sociale e sanitaria;

b) istituire e gestire, anche mediante la costruzione, lo acquisto e l'ampliamento di strutture e servizi, unità territoriali di riabilitazione e promuovere la trasformazione organizzativa e funzionale dei servizi esistenti;

c) promuovere e tutelare l'inserimento degli handicappati nelle istituzioni educative e scolastiche normali;

d) promuovere e tutelare l'orientamento degli handicappati ed il loro inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionale, nonchè nelle attività lavorative, anche attraverso l'istituzione di laboratori protetti, riservati ai casi più gravi e non idonei ad attività lavorativa competitiva, i prodotti dei quali possono essere commercializzati ed i proventi ripartiti equamente fra gli handicappati;

e) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti anche attraverso l'assegnazione privilegiata di alloggi, il superamento delle barriere architettoniche e l'adeguamento del sistema dei trasporti e a consentire la partecipazione dell'handicappato alla vita familiare e sociale;

f) promuovere e gestire attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale operante nel settore, nel quadro delle competenze regionali in materia di formazione professionale;

g) promuovere iniziative divulgative rivolte a tutti i cittadini e specialmente ai genitori, sui valori socio-culturali dello inserimento degli handicappati in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico scientifiche che consentono la prevenzione e il recupero degli handicappati;

h) accertare l'entità del fenomeno degli handicappati in Sardegna, attraverso studi e ricerche da affidare agli istituti universitari sardi.

L'amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere ad altri enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che già svolgano, senza scopo di lucro, attività sanitarie e assistenziali a favore degli handicappati, i contributi di cui al precedente comma, che non siano però destinati alla costruzione, l'acquisto e l'ampliamento di infrastrutture, in attesa della costituzione dei consorzi dei comuni e/o dell'approvazione dei regolamenti comunali e provinciali.

Art. 2.

Hanno diritto agli interventi le persone individuate dallo art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè i nuclei familiari.

Art. 3.

L'amministrazione regionale provvede, in collaborazione con gli istituti delle università e degli enti ospedalieri sardi, alla qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale.

Art. 4.

Le unità di riabilitazione di cui al precedente art. 1, lettera *b*), hanno il compito di provvedere alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti handicappati sin dal periodo perinatale, sia favorendo il ricupero e la partecipazione dei soggetti alla vita sociale, sia fornendo servizi curativi e riabilitativi ambulatoriali, sia effettuando prestazioni extra-ambulatoriali nella scuola, nelle istituzioni educative per l'infanzia, nelle famiglie, sia ospitando gli handicappati, in servizi riabilitativi ed educativi con carattere diurno, di seminternato e di internato, sia istituendo scuole normali nell'ambito delle unità di riabilitazione.

Le unità di riabilitazione devono essere fornite di personale adeguato per numero e competenza.

Art. 5.

La prevenzione sarà diretta a:

favorire le migliori condizioni sanitarie e ambientali alle gestanti e alle partorienti, ai neonati ed alla prima infanzia;

favorire l'educazione sanitaria dei giovani, degli adulti e delle famiglie;

favorire l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni nelle abitazioni, nelle scuole, nel lavoro ed in ogni altra sede;

rimuovere le cause socio-ambientali negative, anche con la formazione di comunità-alloggio.

Le unità territoriali di riabilitazione favoriranno, inoltre, con ogni mezzo i processi di deistituzionalizzazione e di progressivo reinserimento sociale degli handicappati attualmente ricoverati negli istituti o comunque non inseriti nelle normali sedi educative, scolastiche, professionali e lavorative.

Allo stesso scopo le unità territoriali di riabilitazione indicano agli enti di cui all'art. 1 le forme di sostegno agli handicappati o alle famiglie nelle misure previste dal regolamento di cui all'art. 9 della presente legge.

I servizi di prevenzione e diagnosi precoce e le unità territoriali di riabilitazione dovranno svolgere le attività in modo strettamente integrato.

Art. 6.

Le comunità-alloggio, ovvero focolari, hanno la finalità di favorire i processi di deistituzionalizzazione e di assicurare agli handicappati, privi anche temporaneamente di idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria, un ambiente di vita adeguato.

Esse dovranno avere autonomia di gestione, essere inserite nel contesto ambientale e collocate in normali case di abitazione, essere aperte anche ai familiari degli handicappati o persone non handicappate ad esse legate, essere collegate con le unità territoriali di riabilitazione.

Art. 7.

Per lo svolgimento dei loro compiti gli enti di cui al primo comma dell'art. 1 si avvalgono anche dei servizi e delle prestazioni fino ad oggi da essi stessi realizzati, provvedendo alle necessarie trasformazioni, all'adeguamento dell'attività svolta, alla unificazione e integrazione delle strutture.

Gli enti di cui al primo comma dell'art. 1 possono avvalersi, anche attraverso convenzioni e comodati, delle strutture dei presidi sanitari e dei servizi sociali pubblici ritenuti utili e idonei per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Gli stessi enti possono assumere in gestione diretta, attraverso comodato, o acquistare strutture e servizi di associazioni ed enti privati, esistenti all'atto dell'approvazione della presente legge, che siano disposti a trasferire i propri strumenti tecnico-operativi alla rete dei servizi pubblici; provvedono alle loro necessarie trasformazioni e adeguamenti organizzativi e funzionali e alla loro integrazione con i restanti servizi operanti nel territorio.

Gli enti di cui al primo comma dell'art. 1 possono altresì accordare facilitazioni e/o convenzionarsi con quegli enti privati e gruppi di utenza che ne facciano richiesta e che, allo interno di una programmazione territoriale pubblica, con prestazioni conformi alla presente legge e senza fini di lucro, realizzino attività volte alla deistituzionalizzazione e alla socializzazione primaria degli handicappati ed accettino la gestione sociale dei servizi e le forme di controllo e di vigilanza previste dai regolamenti comunali e consortili.

Art. 8.

Il personale dipendente dai centri di cui al terzo comma dell'art. 7 in servizio alla data del 30 giugno 1975, può essere mantenuto in servizio ad esaurimento, dagli enti di cui allo art. 1, anche in deroga ai rispettivi regolamenti, previo superamento di prove di idoneità, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita alla data del 30 giugno 1975.

I contributi regionali previsti dalla presente legge saranno concessi prioritariamente agli enti e loro consorzi che abbiano adottato formale deliberazione, approvata dai competenti organi di controllo, con la quale si siano impegnati all'assunzione del personale di cui al comma precedente, con le modalità in esso previste.

Art. 9.

La giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, un regolamento per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi di cui all'art. 1.

Il regolamento dovrà prevedere anche la partecipazione degli utenti e delle loro famiglie, degli enti e associazioni, delle formazioni sociali esistenti nel territorio e degli organismi locali rappresentativi dei cittadini, alla programmazione, indirizzo e gestione dei servizi stessi.

Il regolamento dovrà altresì prevedere i criteri e le misure di intervento nonchè le priorità da porre a base per godere dei benefici e dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 10.

I contributi erogati ai comuni ai sensi della presente legge costituiscono, per i relativi tesorieri, entrate con destinazione specifica a norma dell'art. 171, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 11.

Gli immobili, per i quali siano stati concessi i contributi di cui all'art. 1, sono vincolati per anni 20 alla destinazione prevista dalla presente legge. Il vincolo è trascritto, a cura e spese dell'ente beneficiario del contributo, nei registri immobiliari.

L'assessore all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della giunta regionale e sentita la commissione consiliare competente, può autorizzare la cancellazione del vincolo quando non sia possibile o non sia conveniente mantenere ulteriormente la suddetta destinazione.

Art. 12.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge alla giunta regionale compete:

a) accogliere e valutare le domande di contributo prodotte dagli enti di cui all'art. 1;

b) formulare il piano programmatico generale;

c) approvare i piani annuali di finanziamento, sentita la commissione consiliare competente;

d) erogare i contributi;

e) controllare l'utilizzazione dei contributi concessi ai comuni o loro consorzi.

Per la formulazione del piano programmatico generale la giunta regionale promuove apposite consultazioni con i comuni, consorzi di comuni, comunità montane, con le province, con le associazioni degli handicappati e delle loro famiglie, con le rappresentanze professionali degli operatori, con le organizzazioni sociali e le organizzazioni sindacali presenti nel territorio.

Agli stessi fini al consiglio regionale compete approvare il piano programmatico generale degli interventi, indicando le aree prioritarie.

Art. 13.

La legge regionale 23 ottobre 1952, n. 28, è abrogata.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono soppressi i capitoli 15311, 15312 e 25327.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli con la denominazione e con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 15339. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi per sviluppare i servizi di prevenzione sociale e sanitaria a favore degli handicappati . . . . L. 183.000.000

Cap. 15340. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi e altri enti, istituti, associazioni e fondazioni che già svolgano, senza scopo di lucro, attività sanitarie e assistenziali a favore degli handicappati per istituire e gestire unità territoriali di riabilitazione e promuovere la trasformazione organizzativa e funzionale dei servizi esistenti a favore degli handicappati . . . . » 1.000.000

Cap. 15341. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi per promuovere e tutelare l'inserimento degli handicappati nelle istituzioni educative e scolastiche normali, l'orientamento degli handicappati ed il loro inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionali, nonché nelle attività lavorative, anche attraverso l'istituzione di laboratori protetti, riservati ai casi più gravi e non idonei ad attività lavorativa competitiva . . . . . » 1.000.000

Cap. 15342. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi per promuovere e sostenere le iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti anche attraverso l'assegnazione privilegiata di alloggi, il superamento delle barriere architettoniche e l'adeguamento del sistema dei trasporti . . . . » 1.000.000

Cap. 15342-*bis*. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi per promuovere e gestire attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale operante nel settore, nel quadro delle competenze regionali in materia di formazione professionale . . . » 1.000.000

Cap. 15342-*ter*. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi per promuovere iniziative divulgative rivolte a tutti i cittadini, specialmente ai genitori, sui valori socio-culturali dell'inserimento degli handicappati in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico-scientifiche che consentano la prevenzione ed il ricupero degli handicappati . . . » 1.000.000

Cap. 15345. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi per l'effettuazione di studi da affidare agli istituti universitari sardi per accertare l'entità del fenomeno degli handicappati in Sardegna . . . . » 1.000.000

Cap. 15309. — Contributi per l'effettuazione, in collaborazione con gli istituti delle università sarde, di corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale addetto all'assistenza degli handicappati . . . . » 1.000.000

Cap. 25332. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi per la costruzione, l'acquisto e l'ampliamento di strutture e servizi inerenti alla prevenzione, la cura e la riabilitazione degli handicappati . . . . » 10.000.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma di lire 200.000.000 dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15339, 15340, 15341, 15342, 15343, 15344, 15345, 15309 e 25332 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

I residui disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sui capitoli 15311, 15312 e 25327 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono eliminati.

Le disponibilità esistenti sul conto della competenza dei capitoli 15311, 15312 e 25327 sono trasferiti al cap. 15339 dello stesso stato di previsione cui è inoltre attribuito un importo pari a quello dei residui eliminati ai sensi del comma precedente.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dello assessore al bilancio, è autorizzato ad introdurre in bilancio con appositi decreti, le variazioni di cui ai commi precedenti.

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi successivi al 1975, valutate in annue L. 284.000.000, si farà fronte mediante il risparmio di una pari somma derivante dalle cessazioni delle spese conseguenti alla abrogazione della legge 23 ottobre 1952, n. 28.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 febbraio 1976

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1976, n. 7.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1976, n. 8.

Autorizzazione all'erogazione di somme con destinazione vincolata, versate dallo Stato alla Regione a termini dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le somme assegnate dallo Stato alla Regione, con destinazione vincolata, in attuazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, negli anni 1974 e 1975.

Art. 2.

Le spese relative all'attuazione del precedente art. 1 gravano sui seguenti capitoli, che vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 13417. — Spese per il funzionamento dei Centri per i servizi culturali della Sardegna negli anni 1974 e 1975, finanziate a termini dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (art. 131 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853) . . L. 557.464.000

Cap. 13418. — Spese per il funzionamento dei Centri per i servizi sociali della Sardegna negli anni 1974 e 1975, finanziate a termine dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (art. 131 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853) . . » 103.993.000

Cap. 13419. — Rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno delle spese anticipate nell'anno 1974 per il funzionamento dei Centri di addestramento professionale industria (CIAPI), finanziate a termini dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (art. 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853) . . . . » 400.000.000

Cap. 25335. — Spese per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici, finanziate a termini dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (legge 30 maggio 1965, n. 574) . . » 646.000.000

Alla complessiva spesa di L. 1.707.457.000 si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità esistenti sullo stanziamento del capitolo 27902 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 febbraio 1976

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1976, n. 9.

Concessione all'Azienda regionale sarda trasporti di un contributo suppletivo di gestione per l'anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Azienda regionale sarda trasporti, di un contributo suppletivo di gestione per l'anno 1975 dell'importo di L. 2.000.000.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 è istituito il cap. 16526 così denominato: «*Contributo suppletivo di gestione per le esigenze* finanziarie dell'Azienda regionale sarda trasporti per l'anno finanziario 1975».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 2.000.000.000 dal cap. 17904 dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 16526 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 febbraio 1976

DEL RIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 1975, n. 345.

Integrazione del regolamento per la disciplina dell'invio in missione del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del ruolo amministrativo dipendente dall'amministrazione regionale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 3 luglio 1963, n. 10;

Visto l'art. 189 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i propri decreti 10 ottobre 1974, n. 211 (registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1974, registro Atti di Governo n. 1, foglio n. 28) e 18 settembre 1975, n. 288 (registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1975, registro Atti di Governo n. 1, foglio n. 26), con cui sono stati approvati rispettivamente il regolamento per la disciplina dell'invio in missione

del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del ruolo amministrativo dipendente dall'amministrazione regionale ed una integrazione allo stesso regolamento;

Ritenuto di dover apportare, al regolamento medesimo, le opportune integrazioni al fine di consentire l'invio in missione, per un periodo limitato e alle condizioni di legge, di personale appartenente alla carriera ausiliaria del ruolo amministrativo, per le esigenze di servizio connesse all'attivazione di nuovi uffici regionali;

Ritenuto, altresì, che in dette integrazioni debba essere prevista la possibilità di inviare in missione per un periodo di tempo limitato personale appartenente alla carriera ausiliaria, quando ciò sia reso necessario dall'esigenza di assicurare la continuità o il regolare funzionamento di servizi e di uffici regionali;

Vista la deliberazione della giunta regionale 28 novembre 1975;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del vigente regolamento per la disciplina dell'invio in missione del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del ruolo amministrativo dipendente dall'amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 10 ottobre 1974, n. 211; è integrato come in appresso:

« *d*) si debba procedere all'attivazione di nuovi uffici regionali, nel limite massimo di durata di mesi tre »;

« *e*) si debba garantire la continuità o il regolare funzionamento di servizi e di uffici regionali, nel limite massimo di durata di trenta giorni ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 2 dicembre 1975

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 21 gennaio 1976
Registro Atti di Governo n. 1, *foglio n.* 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 1975, n. **392.**

Modifiche al regolamento per il personale qualificato del centro regionale di programmazione.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente « Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna », in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente « Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna »;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 20 aprile 1968, n. 16, concernente « Regolamento per il personale qualificato del centro regionale di programmazione »;

Ritenuto di dover apportare al citato regolamento una opportuna modifica intesa ad adeguare la portata di alcune sue norme alle disposizioni emanate con legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, concernente « Trattamento economico del personale dipendente dall'amministrazione regionale e norme modificative ed integrative dello stato giuridico del personale stesso »;

Considerato che nel Bollettino di statistica del marzo 1971, anno 46, nuova serie, n. 3, pag. 115, l'istituto riporta l'anno base dei numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già denominati dallo stesso Istat « numeri indici del costo della vita », sulla base del 1970 = 100;

Tenuto presente che l'Istat usa modificare periodicamente la base dei suddetti indici;

Viste le deliberazioni della giunta regionale rispettivamente in data 14 febbraio 1975 e 18 dicembre 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica al regolamento per il personale qualificato del centro regionale di programmazione:

Articolo unico

Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 del regolamento per il personale qualificato del centro regionale di programmazione, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 20 aprile 1968, n. 16, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« La retribuzione di cui al primo comma del precedente art. 12 viene adeguata, di anno in anno, al costo della vita, applicando all'ammontare della stessa fino al limite di lire 250.000 mensili le variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertati dall'Istituto centrale di statistica in sede nazionale.

La percentuale di variazione applicabile deve intendersi pari alla differenza tra gli indici del costo della vita nel mese di dicembre di ciascun anno e quelli del mese di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto e per eccesso ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e sarà trasmesso al Bollettino ufficiale della Regione per la pubblicazione.

Cagliari, addì 31 dicembre 1975

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 24 gennaio 1976
Registro Atti di Governo n. 1, *foglio n.* 7.

(2997)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. **6.**

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1976)

(*Omissis*).

(2100)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760760)